



POLIZZA N. 91922902
 Pag. 1 di 5

067 963

POLIZZA DI ASSICURAZIONE EMessa DAL LLOYD ADRIATICO S.p.A.

CONTRAENTE/I

CENTRO S. PAOLO S.A.S. DI ROMANO NICOLA
 Codice Fiscale/Partita IVA 02844910873
 VIA CAPPUCCINI 11A - 95100 MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT)

AGENZIA

CATANIA GEN. EST - 704 Subagenzia: 22 - CATANIA CITTA' 1 operatore UG

ESTREMI CONTRATTUALI

Prodotto: R.C.T. GENERALE - PROPOSTA INFORMATICA
 è stato pattuito il premio annuo complessivo di Euro 777,14
 (Lire 1.504.753) di cui imposte (21,35 %) Euro 136,73.
 Le garanzie decorrono dalle ore 24 del 31/12/2001
 La durata è stabilita in anni 07 / mesi 00 / giorni 00
 La data di scadenza finale del contratto è il 31/12/2008

R. Barusato

Codice Autorizzazione: IV601F77

PAGAMENTO

Il premio di pronto incasso pagato alla firma del presente contratto
 è di Euro 777,14 (Lire 1.504.753) di cui imposte (21,35 %) Euro 136,73.

Registrato sulla Distinta Giornaliera n. 1038820495 op. 02 del 31/12/2001.

La prossima rata ANNUALE decorre dal 31/12/2002 e sarà pari a
 Euro 777,14 (Lire 1.504.753); di cui imposte (21,35 %) Euro 136,73, salvo
 esenzioni pattuite o di legge.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Il LLOYD ADRIATICO ASSICURA, con le modalità previste dalle
 condizioni di Polizza

ASSICURATO/I

CENTRO S. PAOLO S.A.S. DI ROMANO NICOLA
 Codice Fiscale/Partita IVA 02844910873
 VIA CAPPUCCINI 11A - 95100 MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante
 dall'Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di:

L'ASSICURAZIONE È PRESTATATA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE
 ALL'ASSICURATO, AI SENSI DI LEGGE, NELLA QUALITÀ DI ESERCENTE DI UN
 CENTRO RIEDUCATIVO PER ANDICAPPATI MENTALI, DENOMINATO "S. PAOLO" S.A.S.
 L'ORGANICO COSTITUITO DA 33 DIPENDENTI, È COMPOSTO DA ANIMATORI, INFER-
 MIERI, AUSILIARI. È ESCLUSO PERSONALE MEDICO DIPENDENTE. LA GARANZIA È
 ESTESA ALLA ATTIVITÀ RIEDUCATIVA SVOLTA ANCHE ALL'ESTERNO. È GARAN-
 TITA INOLTRE LA RESPONSABILITÀ IMPUTABILE ALL'ASSICURATO, PER FATTO
 DEI PROPRI ASSISTITI: (LA SUESPOSTA DESCRIZIONE NON DEROGA ALLE CONDI-
 ZIONI PARTICOLARI ALLEGATE E ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

R.C.T. Responsabilità Civile Terzi



Lloyd Adriatico S.p.A.
Italia - 34123 Trieste - Largo Ugo Imeri, 1 - www.loydadriatico.it - Tel. 04077 811
Fax 0407 781 311 - Cap. Soc. € 60 milioni Int. vers. - n. 118 Trieste n. 24854
Reg. Imp. Trieste n. 00104230321 - Partita IVA e Cod. Fis. 00104230321
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G.U. 5/746 n. 148)

POLIZZA N. 91922902

Paq. 2 di 5

..... Euro 516,46
(Lire 1.000.006)

ASSIMALE RCT

La garanzia e' prestata col massimale di
500.000,00 Euro (968.135.000 Lire) unico
per sinistro, persona e animali o cose

R.C.O. - A PREMIO FISSO

La garanzia e' prestata col massimale di
500.000,00 Euro (968.135.000 Lire) unico
per sinistro e persona

..... Euro 123,95
(Lire 240.001)

Modifica all'art. 13 delle "Norme"
all'art. 13 lettera b) delle "Norme che regolano la Responsabilita' Civile
Rischi Diversi" e' annullato e sostituito con il seguente:
b) Assicurazione responsabilita' civile verso prestatori di lavoro
(R.C.O.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi
sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente
responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
e successive modifiche nonchè del decreto Legislativo 23 febbraio
2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da
lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle atti-
vità per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non
rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
successive modifiche, e del decreto Legislativo 23 febbraio 2000
n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per
morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invali-
dità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M.
12 luglio 2000.

Ai fini della presente garanzia, qualora l'assicurazione riguardi i
rischi inerenti alle aziende agricole sono equiparati ai prestatori
di lavoro dipendenti dell'Assicurato i titolari ed i dipendenti di
altre aziende agricole che prestino la loro opera, anche manuale,
nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo la
previsione dell'art. 2139 C.C.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del si-
gnificato l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione
di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie profes-
sionali.

Per l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono
anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi della leg-
ge 12 giugno 1984, n. 222.

Per le imprese artigiane, agli effetti della garanzia R.C.O. limita-
tamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiu-
vanti sono equiparati ai dipendenti.

Premio totale garanzia: Euro 640,41
(Lire 1.240.007)

TOTALE PREMIO ANNUO NETTO Euro

640,41



(Lire 1.240.007)

**CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER LA
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI**

1. LAVORI ESCLUSIVI DI DEMOLIZIONE E DISFACIMENTO

La garanzia per i danni alle cose è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 258,00 (Lire 499.555) per ogni danneggiato.

2. LAVORI PRESSO TERZI (ESCLUSI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI)

A parziale modifica di quanto riportato dall'art. 15 lett. n) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi" sono compresi in garanzia:

- i danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per volume e peso non possono essere rimosse
- i danni ai veicoli non in consegna e custodia all'Assicurato.

La presente garanzia non vale per i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in attesa delle anzidette operazioni.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 258,00 (Lire 499.555) per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.825,00 (Lire 50.004.175) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

3. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI

A parziale modifica di quanto riportato dall'art. 15 lett. n) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi", i danni alle cose trovantisi in locali del fabbricato diversi da quelli nei quali si eseguono i lavori, sono liquidati mediante l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 258,00 (Lire 499.555) per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.825,00 (Lire 50.004.175) per ciascun periodo assicurativo annuo. L'assicurazione non comprende comunque i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

4. DETENZIONE ED IMPIEGO DI ESPLOSIVI

Quando l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, la garanzia, a parziale deroga dell'art.15 lett. t) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi", comprende il rischio ad essi relativo, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, alle cose in essi contenute e ai manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

5. PROPRIETA' E CONDUZIONE DEI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA' E CHE COSTITUISCONO BENI STRUMENTALI DELL'ATTIVITA' STESSA.

Fermo quanto previsto all'art.15 lett. h) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi", l'assicurazione comprende inoltre i rischi delle antenne radiotelevisive, negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a

giardino, strade private, recinzioni in muratura, esclusi alberi di alto fusto ed attrezzature sportive e per giochi.

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogna il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 103,00 (Lire 199.435) per ciascun sinistro.

6. DANNI DA INCENDIO PER LAVORI PRESSO TERZI (ESCLUSI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI)

Eccezione che per lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati, a parziale modifica di quanto disposto dall'art. 15 lett. g) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi", la garanzia è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in occasione di lavori presso terzi.

Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 258,00 (Lire 499.555) per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.825,00 (Lire 50.004.175) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Esclusioni

Ad integrazione di quanto riportato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza, si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione, i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno.

DICHIARAZIONI

IL CONTRAENTE DICHIARA

DI AVER RICEVUTO LA NOTA INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE (ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 175)

X *[Signature]*
 Il Contraente

Inoltre:



Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto in copia e di conoscere le "Norme che regolano l'Assicurazione".

Prende atto che, fermo quanto disposto dall'art. 16 delle "Norme che regolano l'Assicurazione" la somma dovuta all'Impresa a titolo di premio minimo per ciascun anno, o per periodo minore per il quale l'assicurazione avra' vigore, in nessun caso potra' essere inferiore al l'importo indicato sul frontespizio.

Al fini della valutazione e tassazione del rischio, agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara:
 - di NON aver in corso, per lo stesso rischio, polizza di assicurazione di responsabilita' civile verso terzi;
 - che in relazione ai rischi previsti dalla presente polizza, nel quinquennio precedente non ha subito sinistri.

Il sottoscritto prende atto, anche agli effetti dell' art. 1341 del Codice Civile, che le garanzie avranno effetto dalla data di decorrenza indicata in polizza e comunque non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio, fermo restando il diritto delle Parti di recedere dall'assicurazione entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, con rimborso della parte di premio non fruita al netto delle imposte di legge.

X 
 il Contraente

Agli effetti dell' art. 1341 Codice Civile, il sottoscritto dichiara infine di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottoelencati delle Condizioni di assicurazione che ha integralmente letto ed accettato :

- Art. 8 - Diritto di recesso
- Art. 9 - Proroga dell' assicurazione
- Art. 11 - Procedimento arbitrale
- Art. 16 - Regolazione del premio

X 
 il Contraente

Letto, approvato e sottoscritto in data **31/12/2001**

.....
 l'Agente 

Condizioni Generali di Assicurazione su allegato mod. 5794/11



APPENDICE A POLIZZA N. 000091922902

RAMO: N. 09 - R.C.T. - RISCHI DIVERSI
CONTRAENTE: CENTRO S.PAULO S.A.S. DI
AGENZIA: 704 CATANIA EST

Le parti convengono di escludere dalle garanzie di polizza i sinistri ascrivibili in tutto o in parte, direttamente o indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto.

FERMO IL RESTO

Il presente documento costituisce parte integrante della polizza cui si riferisce.

Il Contraente

Centro San Paolo s.
di Romano Nicoletti

 Lloyd Adriatico
L'Agente

Fatto in data,

16/07/2008



Allianz S.p.A.

Sede legale

Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 7781.111

Fax +39 040 7781.311

www.allianzlloydadriatico.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23

Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22

Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1

Codice fiscale, Partita IVA e

iscrizione al Registro delle Imprese

di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.

Autorizzata all'esercizio delle

assicurazioni con Provvedimento ISVAP

del 21 dicembre 2005 n. 2398

Società del gruppo Allianz SE

controllata da A.C.I.F. S.p.A.